



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1688

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'Accordo provinciale transitorio modificativo degli Accordi provinciali vigenti per i medici di medicina generale, sottoscritto in data 11 settembre 2023.

Il giorno **15 Settembre 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamato l'Accordo collettivo nazionale vigente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con intesa della Conferenza Stato Regioni di data 28 aprile 2022.

Richiamato l'Accordo provinciale vigente, sottoscritto il 17 aprile 2007 tra la Provincia e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici di medicina generale, come modificato e integrato da successivi Accordi e, da ultimo, dall'Accordo provinciale del 9 novembre 2021, nonché l'Accordo provinciale vigente del 5 marzo 2020, come modificato e integrato da successivi Accordi.

Visto l'Atto di programmazione dell'assistenza territoriale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1507 del 18 agosto 2023, in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale del 28 aprile 2022, che ha approvato le direttive per la definizione del nuovo assetto organizzativo della medicina convenzionata da attuarsi anche attraverso l'approvazione di nuovi Accordi integrativi provinciali.

Rilevata la necessità, nelle more della definizione complessiva di un nuovo Accordo integrativo provinciale per la medicina generale, di intervenire per disciplinare l'attivazione di alcuni nuovi strumenti previsti dall'Accordo nazionale vigente e da normative nazionali, finalizzati ad affrontare la situazione di carenza assistenziale dovuta alla cessazione di molti medici di medicina generale e alla sempre maggiore difficoltà ad individuare medici disponibili, anche per incarichi provvisori.

Vista la Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare la Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" che ha l'obiettivo di potenziare le prestazioni erogate sul territorio, anche attraverso un rafforzamento dell'assistenza domiciliare e richiamata al riguardo la deliberazione n. 953 del 26 maggio 2023 che ha approvato il Piano operativo provinciale per l'assistenza domiciliare.

Rilevata l'opportunità, in relazione a tali obiettivi, di rafforzare fin da subito le prestazioni di assistenza domiciliare nonché incentivare l'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte dei medici di medicina generale.

Visto l'Accordo provinciale di data 11 settembre 2023, siglato dalla delegazione trattante prevista dall'art. 15, comma 5, dell'ACN del 28 aprile 2022 e costituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1412 del 5 agosto 2022 e s.m., a cui è affidata la trattativa e la stipula degli Accordi integrativi provinciali per i medici di medicina generale.

Esaminato il testo di tale Accordo che, in relazione alle necessità e agli obiettivi sopra indicati:

- ha individuato, all'art. 1, i principali interventi da attivare nei casi di carenza assistenziale e in particolare la deroga volontaria ai massimali di scelta fino a 1800 scelte con priorità per i medici che operano in medicina di gruppo integrata con personale di segreteria e/o personale infermieristico, l'aumento del massimale di scelta dei medici iscritti alla Scuola di formazione specifica in medicina generale e il trattenimento in servizio, su richiesta degli interessati, dei medici fino al compimento del settantaduesimo anno di età;

- all'art. 2 ha previsto:

- la modifica, a fini di semplificazione, della procedura relativa al riconoscimento delle indennità di collaboratore di studio e personale infermieristico e un ulteriore supporto amministrativo e infermieristico per i medici con deroga al massimale di scelta;
- l'aumento del limite percentuale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare programmata, per favorire un incremento della presa in carico degli assistiti a domicilio in presenza delle condizioni indicate dall'Accordo nazionale;
- l'aumento del limite percentuale per l'erogazione delle prestazioni aggiuntive erogabili dai

medici di medicina generale e la modifica dell'elenco delle medesime, aggiornando i compensi di alcune prestazioni, abrogando quelle non più appropriate e confermando gli incentivi già introdotti per alcune prestazioni indicate dall'Accordo nazionale, in quanto finalizzate alla riduzione degli accessi impropri al Pronto soccorso (art. 4, comma 1, lett. c), dell'ACN del 28 aprile 2022).

Visto in particolare, con riferimento a tale ultimo intervento, quanto previsto dall'art. 47, comma 4, dell'ACN del 28 aprile 2022, riguardo alle negoziazioni delle integrazioni ai compensi già stabilite con precedenti Accordi decentrati.

Condivisi i contenuti dell'Accordo esaminato e rilevata la coerenza dello stesso con gli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale e con gli obiettivi sopra richiamati del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferiti all'assistenza territoriale.

Visto l'articolo 15, comma 5, dell'ACN del 28 aprile 2022, ai sensi del quale gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti, e comma 7, ai sensi del quale in tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al primo gennaio dell'anno precedente.

Preso atto, con riferimento alle deleghe sindacali al primo gennaio 2022, che il Sindacato CISL Medici, anche se convocato alle trattative per la definizione dell'Accordo in oggetto, non ha partecipato e non ha sottoscritto l'Accordo, che gli è stato formalmente inviato con pec di data 8 settembre 2023.

Preso atto tuttavia che il nuovo quadro delle deleghe sindacali rilevate al primo gennaio 2023 risulta più aderente all'attuale effettiva rappresentatività ai fini della contrattazione e che pertanto l'Accordo in oggetto risulta sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali che, al primo gennaio 2023, rappresentano complessivamente il 50% più uno degli iscritti.

Considerato che gli oneri derivanti dall'Accordo oggetto del presente provvedimento, stimabili per l'anno 2023 in euro 140.000,00, oneri riflessi compresi, e per gli anni 2024 e 2025 in euro 550.000,00 per anno, oneri riflessi compresi, trovano copertura con le risorse presenti nei fondi accantonati sul bilancio dell'Azienda sanitaria e utilizzabili ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 8, della legge provinciale n. 21 del 2015 e a regime sul finanziamento annuale del Servizio sanitario provinciale alla voce "Medicina di base (convenzionata)" della tabella A).

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare l'Accordo provinciale transitorio modificativo degli Accordi provinciali vigenti per i medici di medicina generale, sottoscritto in data 11 settembre 2023, nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che agli oneri derivanti dall'Accordo di cui al punto 1) si fa fronte con le modalità indicate in premessa;
- 3) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'attuazione di quanto ivi previsto.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Accordo provinciale transitorio

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Provincia autonoma di Trento

Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Il giorno 11/09/2023 2023 le parti della Delegazione trattante di cui all'art. 15, comma 5, dell'ACN dei medici di medicina generale del 28 aprile 2022, costituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1412 del 5 agosto 2022 e s.m., così rappresentate:

per la parte pubblica

il Presidente della delegazione trattante
dott. Giancarlo Ruscitti

per la parte sindacale:

dott. Nicola Paoli – SMI
dott. Valerio Di Giannantonio – FIMMG
dott. Roberto Adami – SNAMI
dott. Giovanni D'Agostino – CISL Medici

nelle more della definizione complessiva del nuovo Accordo integrativo provinciale, secondo le direttive dell'Atto di programmazione dell'assistenza territoriale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1507 del 18 agosto 2023, in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale del 28 aprile 2022,

CONVENGONO E SIGLANO

l'Accordo provinciale transitorio modificativo degli Accordi provinciali vigenti
per i medici di medicina generale

ACCORDO PROVINCIALE TRANSITORIO MODIFICATIVO DEGLI ACCORDI PROVINCIALI VIGENTI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Articolo 1 Interventi nei casi di carenze assistenziali

1. Quando, a seguito della cessazione di un medico di assistenza primaria a ciclo di scelta, l'Azienda abbia individuato una zona carente ai sensi dell'art. 34 dell'ACN, anche se non ancora pubblicata, l'Azienda verifica la disponibilità di medici a cui conferire un incarico provvisorio e, qualora non vi siano disponibilità, valuta alternativamente i seguenti interventi:

a) attivazione della procedura di deroga volontaria ai massimali di scelta cui all'art. 38, comma 2, dell'ACN, con innalzamento del massimale fino al limite di 1800 scelte per un periodo fino a 24 mesi, con successivo rientro fisiologico al massimale, con priorità per i medici che operano in medicina di gruppo integrata con personale di segreteria e/o personale infermieristico, previa comunicazione al delegato della MGI;

b) attivazione della procedura di deroga volontaria ai massimali di scelta ai sensi dell'art. 38, comma 1, dell'ACN, per il periodo massimo di sei mesi, di norma fino al limite di 1800 scelte, con successivo rientro fisiologico al massimale;

c) incremento del massimale dei medici iscritti alla Scuola di formazione specifica in medicina generale titolari di un incarico temporaneo fino al limite di 1000 scelte, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019 e ss.mm., previo consenso del medico;

d) trattenimento in servizio, su richiesta degli interessati, dei medici di medicina generale fino al compimento del settantaduesimo anno di età, ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2023.

2. L'Azienda informa periodicamente il Comitato aziendale degli incarichi provvisori conferiti e degli eventuali interventi assunti ai sensi della presente disposizione.

3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), dell'Accordo provinciale del 5 marzo 2020 sono abrogate.

Articolo 2 Modificazioni dell'Accordo provinciale vigente

1. All'art. 17 dell'Accordo provinciale vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 7 nel secondo alinea le parole "oltre i 1000 assistiti" sono sostituite con "da 1001 a 1500 assistiti" e dopo il terzo alinea è introdotto il seguente:

"- fino a 25 ore settimanali oltre i 1500 assistiti, nei casi di deroga ai massimali di scelta ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2 dell'ACN."

- dopo il comma 7 è introdotto il seguente comma 7 bis:


"7 bis. I medici, ai fini dell'autorizzazione, presentano all'Azienda formale richiesta con specificato:

a) il numero di ore settimanali di collaboratore di studio, se assunto direttamente, o di servizio di collaboratore di studio, qualora il rapporto sia con cooperativa, associazione o società;

b) il costo orario riferito esclusivamente al collaboratore di studio, se assunto direttamente, o al servizio di collaboratore di studio, qualora il rapporto sia con cooperativa, associazione o società.

Alla richiesta deve essere allegato il contratto stipulato con il collaboratore/la cooperativa, associazione o società che fornisce il servizio. L'Azienda entro 30 giorni rilascerà formale autorizzazione."

- il comma 8 è sostituito come segue:



"8. A decorrere dal primo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione verrà corrisposta un'indennità di collaboratore di studio pari al costo orario di cui al comma 7 bis, lett. b), nel limite massimo di euro 20,00 per ogni ora di attività di collaboratore e nel limite dell'orario settimanale di cui al comma 7."

- il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'Azienda provvede ai controlli formali sulla erogazione del servizio agli assistiti."

- il comma 10 è abrogato.

2. All'art. 18 dell'Accordo provinciale vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5 è aggiunta alla fine la seguente disposizione "Il medico con deroga al massimale oltre i 1500 assistiti ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'ACN, può chiedere all'Azienda il riconoscimento di un'ora settimanale aggiuntiva di servizio dell'infermiere".

- dopo il comma 5 è introdotto il seguente comma 5 bis:

"5 bis. I medici, ai fini dell'autorizzazione, presentano all'Azienda formale richiesta con specificato:

a) il numero di ore settimanali dell'infermiere/operatore socio-sanitario, se assunto direttamente, o di servizio dell'infermiere/operatore socio-sanitario, qualora il rapporto sia con cooperativa, associazione o società;

b) il costo orario riferito esclusivamente all'infermiere/operatore socio-sanitario, se assunto direttamente, o al servizio, qualora il rapporto sia con cooperativa, associazione o società.

Alla richiesta deve essere allegato il contratto stipulato con l'infermiere/operatore socio-sanitario o con la cooperativa, associazione o società che fornisce il servizio. L'Azienda entro 30 giorni rilascerà formale autorizzazione.

- il comma 6 è sostituito come segue:

"6. A decorrere dal primo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione verrà corrisposta:

- un'indennità di infermiere pari al costo orario di cui al comma 5 bis, lett. b), nel limite massimo di euro 25,00 per ogni ora di attività dell'infermiere e nel limite dell'orario settimanale di cui al comma 5;

- un'indennità di operatore socio-sanitario pari al costo orario di cui al comma 5 bis, lett. b), nel limite massimo di euro 13,00 per ogni ora di attività dell'operatore socio-sanitario e nel limite dell'orario settimanale di cui al comma 5;"

- il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'Azienda provvede ai controlli formali sulla erogazione del servizio agli assistiti."

- il comma 7 bis è abrogato.

3. All'art. 22 dell'Accordo provinciale vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3 è aggiunta alla fine del terzo alinea la seguente disposizione:

"i compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata non possono superare il 25% dei compensi mensili."

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

"I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria possono erogare le prestazioni aggiuntive previste dall'Allegato 1 al presente Accordo, finalizzate al conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'art. 4 dell'ACN, nel limite del 20% dei compensi mensili e nel limite delle risorse annualmente destinate. Sono definite integrazioni ai compensi delle prestazioni previste dall'ACN ai fini della riduzione degli accessi impropri al Pronto soccorso in attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), dell'ACN."

Articolo 2 Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione da parte della Giunta provinciale.

Allegato 1

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il presente allegato individua le prestazioni sanitarie di particolare utilizzo nell'attività ordinaria del medico di medicina generale che consentono di fornire risposte adeguate agli utenti, riducendo da un lato gli accessi impropri alle strutture di Pronto Soccorso o il ricorso inappropriato alla specialistica, e dall'altro risultare di utilità nella gestione dei pazienti cronici complessi e terminali.

Le prestazioni elencate nel presente allegato possono essere eseguite dal medico di assistenza primaria ad attività oraria se le sedi di servizio sono dotate di idonei materiali e strumentazione.

La richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esecuzione delle prestazioni, laddove prevista, viene trasmessa dai medici con modalità informatiche definite dall'Azienda.

Le prestazioni sono eseguibili secondo le normative vigenti.

Nomenclatore tariffario

1) Prestazioni previste da Allegato 6 dell'ACN eseguibili SENZA autorizzazione sanitaria:

N	Codice	Prestazione	Tariffa ACN	Tariffa integrativa ACP	Tariffa totale	Indicazioni
1	96.59	Prima medicazione (va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa)	12,32	3,17	15,49	Prestazioni finalizzate alla riduzione degli accessi impropri al Pronto soccorso in attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), dell'ACN
2	86.59.2	Sutura di ferita superficiale	3,32	14,76	18,08	
3	96.59	Successive medicazioni	6,16	1,59	7,75	
4	96.59	Rimozione di punti di sutura e medicazione	12,32	3,17	15,49	
5	57.94	Cateterismo uretrale nell'uomo	9,66	8,42	18,08	
6		Cateterismo uretrale nella donna	3,59	5,41	9,00	
7	21.01	Tamponamento nasale anteriore	5,62	9,87	15,49	
8	99.23	Fleboclisi (unica eseguibile in caso di urgenza)	12,32	3,17	15,49	
9		Lavanda gastrica	12,32	0	12,32	
10	99.38	Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica	6,16	0	6,16	
11		Iniezione sottocutanea desensibilizzante (praticabile solo negli studi dotati di frigorifero)	9,21	0	9,21	
12		Tampone faringeo prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulatori)	0,64	0	0,64	

**2) Prestazioni previste da Allegato 6 dell'ACN
eseguibili CON autorizzazione sanitaria:**

N	Codice	Prestazione	Tariffa ACN	Indicazioni
13		Ciclo di fleboclisi	9,21	Eseguibile con autorizzazione sanitaria.
14	99.29	Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione)	6,16	Eseguibile con autorizzazione sanitaria
15	93.94	Ciclo aerosol o inalazioni – caldo umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola)	1,23	Eseguibile con autorizzazione sanitaria
16		Vaccinazioni non obbligatorie	6,16	Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino, che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda.

3) Altre prestazioni

N.	Codice	Prestazione	Tariffa
17	81.92	Iniezione di sostanze terapeutiche nella articolazione o nel legamento	40,29
18	83.98	Iniezioni sottocutanee o intramuscolari	10,33
19	86.22	Rimozione asportativa di ferita, infezione, ustione (rimozione a mezzo di asportazione di : tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto necrotico). Escluso: sbrigliamento di: parete addominale (ferita), osso, muscolo della mano, unghia (matrice ungueale) (plica), sbrigliamento non asportativo di ferita, infezione o ustione, innesto a lembo o peduncolato.	33,57
20	86.27	Curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico. Escluso: rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale)	26,86
21	98.21	Rimozione di corpo estraneo superficiale dall'occhio	13,42
22	86.05.1	Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo (estrazione di corpo estraneo profondo. Escluso: rimozione di corpo estraneo senza incisione)	50,35
23	86.04	Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo	50,35
24	96.52	Irrigazione dell'orecchio (irrigazione con rimozione di cerume)	13,43
25	98.20	Rimozione di corpo estraneo NAS (compreso asportazione di zecche, rostri o pungiglione)	13,43
26	93.57.1	Medicazione di ustioni	23,50
27	93.54.8	Doccia gessata di dito della mano o del piede (applicazione di stecca di Zimmer)	13,43
28	89.37.1	Spirometria semplice con spirometro da ambulatorio	33,57
29	89.37.4	Test di broncodilatazione farmacologica (spirometria basale dopo somministrazione di farmaco)	48,33
30	89.52	Elettrocardiogramma	33,57
31		Somministrazione di anestesia locale per via iniettiva	10,08
32	21.03	Controllo epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento	26,86
33	98.11	Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'orecchio, senza incisione	13,43
34	99.25	Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non classificate altrove	16,78
35		Tampone rinofaringeo rapido a fini diagnostici	12,00

